

# Decreto federale concernente il finanziamento di provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2° decreto sui posti di tirocinio)

dell'8 giugno 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 5 del decreto federale del 18 giugno 1999<sup>1</sup> concernente provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale;

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 22 gennaio 1999<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 1999<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Art. 1

<sup>1</sup> Per il finanziamento dei provvedimenti transitori in materia di formazione professionale è stanziato un credito globale di 100 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Gli impegni possono essere contratti fino all'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale (LFPr).

## Art. 2

<sup>1</sup> Il credito è suddiviso come segue:

Settori	in %	mio di fr.
a. Settori molto specializzati (alta tecnologia e servizi di punta)	40	40
b. Settori con attività prevalentemente pratiche	40	40
c. Progetti di sensibilizzazione a favore delle donne	10	10
d. Altri provvedimenti	10	10

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFPT) può effettuare trasferimenti fra le diverse voci del credito globale.

<sup>1</sup> RS 412.100.4; RU 1999 ...

<sup>2</sup> FF 1999 2641

<sup>3</sup> FF 1999 2664

**Art. 3**

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 18 marzo 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 giugno 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz